

Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA  
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al **n.24085** Ruolo generale degli affari contenziosi civili  
**dell'anno 2014**, avente come

**Oggetto: Azione di responsabilità contro amministratori**

**promossa da:**

**FALLIMENTO EDIVERDE S.R.L. n.340/2013** (cod. fisc. 06373791000), con  
sede legale in Roma, via Boncompagni n. 73, in persona del suo Curatore, Avv.  
Andrea De Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Magnanti ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, via Vittorio

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5092be88919293c5e83bde6f5a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

Veneto n. 7, in forza di autorizzazione del G.D. Dott. Giuseppe Di Salvo del 6-9/12/2013 (doc. 1) e giusta procura in calce all'atto di citazione.

**Attore**

**Contro**

**MAURIZIO GENTILI** (C.F.: GNTMRZ61A15H501I), nato a Roma il 15 gennaio 1961 ed ivi residente in Via E. Reatto n. 16, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dall'avv. Ernesto Pitorri, presso lo studio dei quali in Roma, Piazza della Cancelleria n. 85 ha eletto domicilio giusta delega in calce all'atto di citazione regolarmente notificato

**ZONA PIETRO NICOLA** (C.F.: ZNO PRN 65T26 B445F) nato a Calvi Risorta (CE) il 26/12/1965, residente in Pomezia (RM) alla Via Bradano n. 7/a, elettivamente domiciliato in Roma al Piazzale L. Sturzo n. 9, presso e nello studio legale dell'Avv. Antonio Casillo dal quale viene rappresentato e difeso in virtù di mandato posto al margine della comparsa di costituzione e risposta.

**Convenuti**

All'udienza del 12/7/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento Ediverde s.r.l. n. 340/2013 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Pietro Nicola Zona e Maurizio Gentili.

L'attore esponeva che:

Firmato Da: MAWNINGOFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

- il Tribunale di Roma in data 29/4/2013 aveva dichiarato il fallimento della società Ediverde s.r.l., i cui amministratori erano gli odierni convenuti, Pietro Nicola Zona, e Maurizio Gentili, che avevano ricoperto tale incarico sin dalla data di costituzione della società (3/1/2001), in quanto la gestione era stata affidata ad un Consiglio di Amministrazione del quale Zona era Presidente ed il Gentili Vice Presidente;
- la disposizione dell'art. 5.4 dello statuto della società fallita recitava che *"all'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna distinzione né limitazione"*;
- i convenuti Zona e Gentili erano stati anche gli unici soci titolari del capitale sociale di complessivi euro 10.710,00, essendo stato ciascuno intestatario di una quota pari al 50% dello stesso;
- alla data del fallimento la Ediverde s.r.l. versava in uno stato di completo abbandono gestionale, in quanto:
  - l'ultimo bilancio predisposto dagli amministratori ed approvato risaliva all'esercizio 2007;
  - benchè nell'ultimo bilancio depositato, risalente al 31/12/2007, risultassero in cassa € 124.521,00, non era stato consegnato alcunchè al curatore né era stato dato conto dell'utilizzo di tale somma;

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

- non erano state rinvenute, e quindi non erano state acquisite all'attivo fallimentare, le immobilizzazioni materiali, contabilizzate del predetto bilancio in € 3.300,00 al netto degli ammortamenti;
- dalla scheda contabile relativa alle registrazioni per "cassa contanti sede" del 2007 risultavano essere stati effettuati prelevamenti bancari per € 35.000,00, non giustificati né suffragati da adeguata documentazione contabile;
- per le circostanze sopra evidenziate, al patrimonio della società fallita era stato causato un danno di € 162.821,00;
- la verifica del passivo aveva accertato l'esistenza di crediti per complessivi €190.424,97, di cui €25.641,44 privilegiati ed €164.783,53 chirografari;
- il convenuto Zona aveva dichiarato al curatore fallimentare: *"non mi sono mai occupato della contabilità della società né dei contatti coi clienti né con le banche ovvero coi professionisti che hanno assistito la società"*;
- il convenuto Gentili aveva dichiarato al curatore fallimentare che *"sia il sig. Zona che io eravamo oltre che amministratori anche dipendenti della società fallita"*;
- inoltre, Gentili nulla aveva saputo riferire al curatore fallimentare sull'appostazione della voce 'cassa' nella situazione patrimoniale al 31/12/2007;
- con i loro comportamenti, i convenuti

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

- avevano violato
  - i doveri specifici loro imposti, quali amministratori, dalla legge e dallo statuto;
  - l'obbligo di agire, nell'espletamento dell'incarico conferito, con la diligenza del caso;
  - il dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente inidoneità dello stesso ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale per i creditori sociali ai sensi dell'art. 2740 c.c.;
- avevano causato danno, oltre che al patrimonio sociale, anche alla massa dei creditori sociali in quanto le somme predette non erano state utilizzate né per il raggiungimento degli scopi sociali né per la soddisfazione dei creditori;
- ai sensi dell'art. 2392 c.c., gli amministratori erano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società ed ai creditori sociali;
- solo al momento dell'accertamento dello stato di insolvenza, manifestatosi in concomitanza con la dichiarazione di fallimento della società, era stato possibile desumere il dissesto causato dalla condotta degli amministratori;
- ai sensi dell'art. 146 l.f., la curatela intendeva proporre contro gli amministratori sia la domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità sia verso la società che verso i creditori sociali;

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

*pertanto, chiedeva che questo Tribunale volesse, previo accertamento dell'illiceità delle condotte contestate, condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno procurato alla società ed ai creditori sociali da quantificarsi in € 162.821,00, pari alla somma delle poste sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione.*

*Con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario come per legge.*

Maurizio Gentili, costituitosi, preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione instaurata dall'attore e, nel merito, ne contestava la fondatezza, deducendo che la causa del fallimento ed il conseguente danno patito dalla società non era ascrivibile in via immediata e diretta alla condotta colposa o dolosa degli amministratori; pertanto, chiedeva che questo Tribunale volesse:

- *in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità per le causali di cui in premessa;*
- *in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione in via pregiudiziale e/o preliminare, comunque, nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.*
- *con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.*

Anche Pietro Nicola Zona si costituiva. eccependo l'intervenuta prescrizione ed asserendo che egli aveva curato solo la parte interna della libreria, ovvero aveva catalogato i libri, mentre il Gentili si era occupato della contabilità dei rapporti con le banche e con i professionisti che avevano seguito la contabilità



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

ed aveva anche versato a titolo di prestito la somma di €110.000 circa nelle casse della società; pertanto, chiedeva il rigetto della domanda avanzata dal fallimento nei suoi confronti, in ogni caso, con vittoria di spese processuali.

Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti all'esito del deposito delle memorie ex art.183 c.p.c., all'udienza del 12 luglio 2016 la causa, precisate le conclusioni, era posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale ritiene che, preliminarmente, debba essere rilevata l'infondatezza della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto Gentili.

Infatti, deve essere evidenziato

- che il fallimento, come si evince chiaramente dal contenuto e dalle conclusioni dell'atto di citazione, ha esercitato tanto l'azione sociale di responsabilità ex art.2476, terzo comma, c.c., quanto quella attribuita dalla legge ai creditori sociali, conformemente al disposto degli artt. 146 l.f. e 2394 bis c.c.;
- che il termine di prescrizione non è maturato con riguardo a nessuna di tali azioni.

Con riferimento all'azione sociale, infatti, la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c. tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, con la conseguenza che, essendo i convenuti gli amministratori ancora in carica alla data della dichiarazione di fallimento della

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

Ediverde s.r.l. (29/4/2013), il termine quinquennale previsto dal secondo comma dell'art. 2949 c.c. non può considerarsi trascorso alla data della notifica dell'atto di citazione. D'altra parte, la prescrizione non può considerarsi maturata neppure con riferimento all'azione dei creditori sociali, ove si consideri che, secondo l'orientamento seguito da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. n. 9619/09), ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del relativo termine, deve farsi riferimento al momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori – presupposto che condiziona l'eseribilità dell'azione, ai sensi dell'art. 2394 c.c., e, quindi, il momento di decorrenza iniziale della prescrizione ex art. 2935 c.c. – è divenuta conoscibile per i creditori medesimi. Tale momento, infatti, deve essere individuato, secondo il citato orientamento, nella data della dichiarazione di fallimento del debitore, salvo che non sia possibile individuare in concreto un momento anteriore in cui si è manifestata ed è divenuta percepibile all'esterno l'insufficienza patrimoniale. I convenuti non hanno fornito alcuna prova di una conoscibilità dell'insufficienza del patrimonio della società da parte dei creditori in epoca anteriore, come pur sostenuto dal Gentili.

Al contrario, come correttamente rilevato da parte attrice, nella fattispecie, la situazione di dissesto sarebbe emersa solo con la dichiarazione di fallimento in quanto nella nota integrativa al bilancio 2007 (l'ultimo depositato) era stato affermato che la perdita di esercizio era stata coperta con le riserve accantonate; a quella data, pertanto, non era ancora emersa alcuna esteriorizzazione della situazione di dissesto che, come detto, proprio in mancanza di alcuna idonea

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

prova da parte dei convenuti, deve essere fatta risalire alla dichiarazione di fallimento. Inoltre, anche il riferimento all'infuasto esito del procedimento instaurato presso il Tribunale di Bologna dalla Ediverde contro il Sole 24 Ore Edagricole S.r.l., per proporre opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2551/04 emesso da quel Tribunale in data 24.04.2004 per il pagamento della somma di € 134.346.06, non è utile a fare ritenere la decorrenza del termine di prescrizione, posto che detto procedimento era stato definito con sentenza n. 3015/11, sicchè, anche a volere ritenere che detta sentenza abbia causato il tracollo economico della società, dalla data delle citata pronuncia sino alla data di inizio della presente azione di responsabilità non era maturata l'invocata prescrizione.

Parimenti infondate appaiono tutte le argomentazioni formulate dal convenuto Zona al fine di fare escludere ogni sua responsabilità gestionale, sull'assunto che soltanto il Gentili si sarebbe occupato dell'amministrazione della società. Al riguardo, è opportuno ricordare che

- i convenuti erano gli unici soci della Ediverde s.r.l., titolari, ciascuno, del 50% del capitale sociale;
- entrambi i convenuti hanno ricoperto l'incarico di amministratori di detta società, dal 3/1/2001, data di costituzione della società, sino al 29/4/2013, data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, la gestione della società era affidata ad un Consiglio di Amministrazione presieduto dallo Zona e del quale il Gentili era vicepresidente;

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017

RG n. 24085/2014

Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

- secondo il disposto dell'art. 5.4 dello statuto della Ediverde  
*“all’Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcuna distinzione né limitazione”.*

Già tali circostanze fanno ritenere che lo Zona debba comunque rispondere dell'amministrazione societaria, avendo egli, quale amministratore ed indipendentemente dal suo compimento di atti di amministrazione, l'onere di verificare, anche di sua iniziativa, la regolarità degli atti compiuti dal coamministratore. Nella fattispecie, comunque, le affermazioni dello Zona sono del tutto smentite dalla documentazione prodotta dal Gentili con la memoria n.2 ex art. 183, VI comma c.p.c., da cui emerge il pieno coinvolgimento del convenuto Zona nel compimento di atti di amministrazione della società quali:

- la gestione del personale;
- la sottoscrizione di cambiali in seguito alle richieste di pagamento pianificato inoltrate ad Ediverde S.r.l.;
- la gestione del registratore di cassa;
- la compilazione dei corrispettivi;
- le formalità necessarie per l'ottenimento delle dichiarazioni di conformità degli impianti a regola d'arte relative ai locali di Via Boncompagni 73;
- la stipula di contratti di assicurazione;
- la registrazione del dominio di Ediverde e del relativo marchio;
- i pagamenti dei modelli F 23;

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

- gli adempimenti delle volture relative all'immobile;
- i saldi delle fatture ai fornitori;
- la vendita di no book (es. olio, vino) in quanto in possesso della qualifica di responsabile dell'applicazione del Piano di autocontrollo HACCP e dei requisiti ed essendo iscritto al Rec per la rivendita;
- i rapporti con le società fornitrici dei materiali e delle apparecchiature presenti nella sede di Via Boncompagni n. 73;
- le fidejussioni.

Si deve, poi, evidenziare che l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società. Quindi, sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato; invece, sull'amministratore grava l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

In altri termini, con riferimento all'inadempimento dell'amministratore ed ai doveri ed obblighi posti a suo carico, opera la presunzione di colpa inferibile dal generale disposto dell'art. 1218 c.c. onde la società che agisce con il rimedio di cui all'art. 2476 c.c. non è tenuta ad offrire la prova positiva del cennato elemento soggettivo, spettando, piuttosto, all'amministratore chiamato in responsabilità dimostrare di aver adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Quanto, poi, al rimedio di cui al citato art. 2394 c.c. – norma pacificamente applicabile anche alle società a responsabilità limitata - va, innanzitutto, evidenziato che, in via generale, la legittimazione all'esercizio di tale azione compete a coloro che siano titolari di crediti nei confronti della società, ancorché non accertati giudizialmente. Tuttavia, come detto, nel caso di fallimento della società, anche tale azione può essere esercitata in via esclusiva dal curatore, come espressamente previsto dall'art. 2394 *bis* c.c.; in particolare – come evidenziato dalla Suprema Corte - la sostituzione della legittimazione del curatore a quella degli originari titolari non si ricollega alla struttura del processo fallimentare, ma è frutto di una scelta del legislatore volta ad assicurare maggior livello di tutela alla curatela (Cass. n. 10488/1998).

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

Condizione per l'utile esercizio dell'azione di cui al citato art. 2394 c.c. è che il patrimonio della società risulti insufficiente a soddisfare il credito; al riguardo deve essere ricordato che l'insufficienza patrimoniale - cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori - deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovvero in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, risulti insufficiente al soddisfacimento di questi ultimi. Essa va distinta, dunque, dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. L'insufficienza patrimoniale, infine, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 L.F. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempi ricorrendo ad ulteriore indebitamento).

L'azione da ultimo citata, inoltre, per essere esercitata presuppone la ascrivibilità agli amministratori di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente. Presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c., devono ritenersi

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori (costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito), la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.

Ciò posto, passando all'esame degli addebiti formulati in citazione, si deve ricordare che il curatore fallimentare ha affermato che

1. non gli è stata consegnata alcuna somma per la cassa, quantificata in € 124.521,00 nell'ultimo bilancio depositato, risalente al 31/12/2007, né è stato dato conto dell'utilizzo della medesima;
2. non sono state acquisite all'attivo fallimentare, perché non rinvenute, le immobilizzazioni materiali contabilizzate del predetto bilancio in € 3.300,00 al netto degli ammortamenti;
3. dalla scheda contabile relativa alle registrazioni per "cassa contanti sede" del 2007 risultano prelevamenti bancari, apparentemente non giustificati né suffragati da adeguata documentazione contabile, di somme pari ad € 35.000,00 che, pertanto, non sono state acquisite all'attivo;

Tali atti di *mala gestio*, non essendo stata dedotta da alcuna delle parti l'esistenza di attivo fallimentare, avrebbero comportato per il fallimento una mancata acquisizione di somme per complessivi €162.821,00, con correlativo

Firmato Da: MAWNIN O FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

danno, aggravando il passivo fallimentare, pari a complessivi €190.424,97 (di cui crediti privilegiati per €25.641,44 e crediti chirografari per €164.783,53).

In relazione alla circostanza di cui al superiore punto 1, sulla base degli oneri probatori a ciascuno incombenti, parte convenuta ha ricondotto l'azzeramento della cassa contanti ad un versamento di €120.000, effettuato il 9 maggio 2007 e risultante nell'ultimo bilancio 2007 della Ediverde S.r.l., proveniente non da attività commerciale di quest'ultima ma da una contrattazione ottenuta dagli amministratori della società con la Viale s.r.l. in cambio della rinuncia anticipata alla locazione del locale sito in Via Boncompagni 73, sede operativa delle Ediverde.

Tale giustificazione è irrilevante. Infatti, nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2007 si affermava espressamente che *“le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 124.521”*, sicchè non si comprende come eventi verificatisi nel corso del 2007, quali il versamento del 9 maggio 2007, abbia potuto azzerare la cassa esistente in bilancio al 31/12/2007, cassa mai consegnata al curatore, senza che di tale mancata consegna sia mai stata fornita alcuna giustificazione.

Quanto alla circostanza di cui al superiore punto 2, relativa al mancato rinvenimento ed alla conseguente mancata acquisizione all'attivo fallimentare delle immobilizzazioni materiali, contabilizzate nel predetto bilancio in € 3.300,00 al netto degli ammortamenti, il Gentili ha dedotto che detta somma di €3.300,00 corrisponde alla differenza tra il valore del bene ai cespiti (autovettura Ford Focus) con il fondo ammortamento e che tale autovettura è stata poi

Firmato Da: MAWNING FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

regolarmente riscattata e pagata dal predetto convenuto, con regolare passaggio di proprietà. Il Gentili, tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione relativa a tale asserito pagamento sicchè la sua giustificazione appare del tutto sfondata di prova; peraltro, nessuno dei convenuti ha dedotto o provato di avere consegnato al curatore la predetta somma.

Infine, quanto alla circostanza di cui al punto 3 che precede, si deve evidenziare che dalla documentazione prodotta da parte attrice (scheda contabile relativa alle registrazioni per "cassa contanti sede" dell'anno 2007 - doc. 7) emergono prelevamenti bancari per complessivi €35.000,00, sulla cui destinazione nessun elemento si evince dalla documentazione contabile e nessuno dei convenuti ha fornito alcuna giustificazione. Per tale ragione si deve ritenere che detta somma, non acquisita all'attivo, sia stata illegittimamente trattenuta dagli amministratori, con correlativo danno del fallimento.

Le circostanze sopra indicate fanno ritenere provato che entrambi gli amministratori della Ediverde s.r.l. si sono appropriati della complessiva somma di €162.821,00 non consegnata al curatore fallimentare. Il danno per il fallimento, conseguente a tali appropriazioni ed al comportamento di entrambi i convenuti, come sopra specificato, appare *in re ipsa* e, comunque, è confermato dalla esistenza e dalla entità del passivo fallimentare.

È irrilevante, infine la circostanza dedotta dal convenuto Zona di avere versato la somma di circa €110.000 nelle casse della società a titolo di prestito, non comportando tale circostanza il rigetto della domanda avanzata dal fallimento nei suoi confronti, così come richiesto in comparsa di costituzione e dovendo,

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

comunque, essere avanzata nella opportuna sede fallimentare la eventuale domanda riconvenzionale volta alla restituzione di dette somme.

In accoglimento delle domande proposte dall'attore, pertanto, i convenuti, in solido, devono essere condannati al pagamento della somma di **€162.821,00** in favore del fallimento della Ediverde s.r.l..

Il risarcimento del danno, al quale sono tenuti i convenuti, dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell'evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest'ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell'entità del danno (cfr., in particolare, Cassazione civile, 27 luglio 1978, n. 3768; Cass., 14 marzo 1985, n. 1981; Trib. Milano, 14 marzo 1991). Per tale motivo, sulla somma sopra indicata spetta all'attore anche la rivalutazione monetaria, costituendo questa l'imprescindibile presupposto dell'espressione, in termini di equivalenza monetaria attuale, del valore che va appunto reintegrato dal debitore e facendo parte del cd. danno emergente. La somma di **€162.821,00** deve essere maggiorata della rivalutazione -secondo i noti indici ISTAT- dal 29 aprile 2013 (epoca del

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

fallimento, che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito) alla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

Nella fattispecie non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Infatti, l'obbligazione risarcitoria è finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato, se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo. Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l'evento; l'evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurarsi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento; quindi anche il danno da lucro cessante deve essere provato, in base a conferente allegazione, tanto con riferimento all'entità quanto con riferimento al nesso causale.

Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo.

Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919297c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07).

Questi principi, dettati in ordine all'eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ ... va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ....”.

Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a

Firmato Da: MAWNINGO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ ... *Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ ... possono ... non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell’equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall’evento dannoso. ....”).*

Del resto anche la sentenza Cass. SU 1712/95 richiede la prova e l’allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ .... *Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ....”*).

In conclusione, solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che - come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno.

Firmato Da: MAWNINGOFRANCESCO Emesso Da: ARUBAPECC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be8891929f5c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

Nel caso di specie nulla risulta allegato e provato da parte del danneggiato, per cui non possono essere riconosciuti interessi compensativi in aggiunta alla rivalutazione monetaria.

Dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva, invece, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.

Avuto riguardo all'esito della controversia, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, sostenute dall'attore, vanno poste, in solido, a carico di entrambi i convenuti soccombenti. Dette spese, tenuto conto della natura e del valore della controversia per il rapporto processuale in questione, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate in complessivi €12.000, oltre €1.400 per spese vive ed oltre accessori come per legge.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione:

- condanna Pietro Nicola Zona e Maurizio Gentili, in solido, al pagamento, in favore del fallimento Ediverde s.r.l. n. 340/2013, della somma di **€162.821,00**, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna Pietro Nicola Zona e Maurizio Gentili, in solido, al pagamento, in favore del fallimento Ediverde s.r.l. n. 340/2013, delle spese processuali, liquidate come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88919293c5ec831bdc6f6a2



Sentenza n. 477/2017 pubbl. il 13/01/2017  
RG n. 24085/2014  
Repert. n. 619/2017 del 13/01/2017

Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 7 dicembre 2016.

**Il Presidente est.**  
**(dott. Francesco Mannino)**

Firmato Da: MANNINO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 23cc5052be88918293c5ec831bdc6f6a2

